



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE AFFARI GENERALI

Numero 58 Del 20-05-2020 Registro generale n. 125

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AMANDOLA PER SERVIZIO ING. SPINACI FINO AL 30.06.2021. - CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Feliziani Dott. Marco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 3/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 135/2018 del 29 novembre 2018, stipulato con l'Ing. Andrea Spinaci con decorrenza dal 1° dicembre 2018;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia nell'ambito della Regione Marche;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»;

DATO ATTO che nel DPCM 9 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VISTO che con l'art.1 del DPCM 11 marzo 2020 che, al fine contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 si sono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori nuove misure restrittive sull'apertura degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Caldarola nonché allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

DATO ATTO che nel DPCM 22 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»;

DATO ATTO che nel DPCM 01 aprile 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: «di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute»;

PRESO ATTO che dall'analisi dell'art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") del 17.03.2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo la conversione in legge, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;

PRESO ATTO che tale articolo, poi, è stato oggetto di modifiche ad opera del successivo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, definito "Decreto liquidità", che ha ampliato ulteriormente la durata del periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi e disposto ulteriori proroghe fino alla data del 15 maggio;

VISTA la del. n. 293/2019/PREV della Sezione Dei Corti Dei Conti Della Regione Toscana la quale stabilisce che: "l'ovvia *conditio sine qua non* è che il termine che si vuol prorogato non sia già spirato, dato che non è ontologicamente ancor prima che giuridicamente - concepibile la proroga di un termine, di atto o di un rapporto già scaduto" pertanto si può prorogare un termine non ancora spirato;

RITENUTO di dover attuare ogni più opportuna azione amministrativa, gestionale e organizzativa, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili, con assoluta priorità per le prestazioni lavorative necessarie a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19;

DATO ATTO che l'Ing. Spinaci Andrea, Responsabile del Settore Urbanistica -LL.PP.- Edilizia Privata del Comune di Caldarola presta, in virtù di convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 precedentemente stipulata, n. 6 ore settimanali, servizio presso il Comune di Amandola, Ente colpito dal Sisma 2016;

RICHIAMATA la Comunicazione a firma del Sindaco di Amandola, Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, nella quale si richiede che l'Ing. Spinaci Andrea possa prestare, in virtù di convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, n. 6 ore settimanali, servizio presso il Comune di Amandola fino al 30/06/2021;

VISTO:

L'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, che testualmente recita:

«Art. 14 Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione.

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.»»;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che le Amministrazioni possono avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

DATO ATTO, che in seguito alle sospensioni dovute dalle normative emanate per il COVID-19, la Convenzione è prorogata fino 30 giugno 2021, dando atto che l'Ing. Spinaci svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di Amandola per n. 6 ore settimanali in convenzione e n. 6 ore al di fuori dell'orario d'ufficio, ai sensi della vigente normativa;

VISTO lo schema di convenzione fra i due enti interessati, relativo all'utilizzo in convenzione del dipendente del Settore Urbanistica — LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola (Cat. D3), il quale dovrà svolgere la propria attività presso questo Comune ed il Comune di Amandola;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

RICHIAMATE le deliberazioni delle sezioni riunite della Corte dei Conti n.8 del 2011, n. 9 del 2011 e n. 21 del 2011 nelle quali si stabilisce, nel caso di convenzioni, il diritto per i dipendenti al rimborso delle spese di viaggio per l'uso del proprio automezzo per potersi spostare tra le varie sedi dei comuni aderenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTO il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”;

VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni-autonomie locali;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, che in seguito alle sospensioni dovute dalle normative emanate per il COVID-19, la Convenzione è prorogata fino 30 giugno 2021, dando atto che l'Ing. Spinaci svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di Amandola per n. 6 ore settimanali in convenzione e n. 6 ore al di fuori dell'orario d'ufficio, ai sensi della vigente normativa;

DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caldarola ed il Comune di Amandola per l'utilizzazione presso il Comune di Amandola, previo consenso, dell'Ing. Andrea Spinaci Cat. D3, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caldarola, composta di n. 13 articoli;

DI DARE ATTO che l'Ing. Andrea Spinaci svolgerà il servizio presso il Settore Urbanistica — LL.PP. - Edilizia Privata di questo Comune per n. 6 ore settimanali in convenzione e per un numero massimo di n. 6 ore settimanali al di fuori dell'orario d'ufficio da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Comune di Amandola per quanto di competenza;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Marco Feliziani, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a

conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Feliziani Dott. Marco

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

-
- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Biondi Dott. Rossano ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 22-10-2020 per l'importo complessivo pari ad €

Caldarola; 20-05-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Biondi Dott. Rossano

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 22-10-2020

Caldarola; 20-05-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Feliziani Dott. Marco

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 22-10-2020
Il Responsabile del Servizio
Feliziani Dott. Marco
